

PO FEAMP ITALIA 2014/2020

BANDO DI MISURA

Priorità n. 1

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.41

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

(sottomisura 1 – Art. 41, par. 1, lett. a), b), c), del Reg. (UE) n. 508/2014);

(sottomisura 2 – Art. 41, par. 2, del Reg. (UE) n. 508/2014).

Documento	Bando di attuazione della Misura di finanziamento 1.41
Versione	1 ^a
Data	20.04.2018
Approvazione	Regione Campania
Programma nazionale	Operativo CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Programma regionale	Operativo Approvazione delle Linee Guida Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca Campania 2014/2020. DGR n. 54 del 07/02/2017

INDICE

1	Oggetto del bando	5
2	Descrizione tecnica della Misura	5
3	Sottomisure e Interventi ammissibili	6
3.1	Sottomisura 1	6
3.2	Sottomisura 2	6
4	Intensità dell'aiuto pubblico e spesa massima ammissibile	6
4.1	Intensità dell'aiuto pubblico	6
4.2	Spesa massima ammissibile	8
5	Criteri di ammissibilità	9
5.1	Soggetti ammissibili a cofinanziamento	10
5.2	Criteri generali di ammissibilità	10
5.3	Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente	10
5.4	Criteri di ammissibilità relativi all'operazione	11
5.5	Altre condizioni di ammissibilità	12
6	Categorie di spese ammissibili	13
6.1	Lavori, forniture e spese generali	14
6.2	Forniture e servizi	15
6.2.1	Spese generali	16
7	Spese non ammissibili	17
8	Localizzazione	18
9	Periodo di validità del bando	18
10	Modalità di presentazione delle domande di sostegno	19
11	Documentazione obbligatoria per l'accoglimento delle domande	20
12	Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	21
13	Istruttoria delle domande, criteri di selezione, riesame e elenchi delle domande	26
13.1	Istruttoria delle domande	26
13.2	Criteri di selezione	27
13.2.1	Criteri di selezione per la sottomisura 1	27
13.2.2	Criteri di selezione per la sottomisura 2	28
13.3	Riesame	29
13.4	Graduatoria definitiva regionale	29
13.5	Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario	30
14	Procedure di realizzazione dell'operazione	30
14.1	Atto di concessione del sostegno	30
14.2	Avvio dell'operazione	31
14.3	Tempi di realizzazione dell'operazione	32

15	<i>Trattamento delle domande di pagamento</i>	32
15.1	<i>Anticipazione</i>	33
15.2	<i>Acconto per Stato di Avanzamento</i>	33
15.3	<i>Saldo o Pagamento del finanziamento in Soluzione Unica</i>	35
16	<i>Controlli</i>	36
17	<i>Variante in corso d'opera</i>	36
17.1	<i>Mere variazioni non costituenti varianti</i>	38
18	<i>Proroga</i>	38
19	<i>Recesso/Rinuncia</i>	38
20	<i>Decadenza dal finanziamento e altre ipotesi di revoca del contributo</i>	39
20.1	<i>Decadenza dal finanziamento</i>	39
20.2	<i>Revoca del contributo</i>	39
21	<i>Stabilità delle operazioni</i>	40
22	<i>Obblighi di pubblicità</i>	41
23	<i>Trattamento dei dati</i>	41
24	<i>Allegati</i>	42

1 Oggetto del bando

Il presente bando si riferisce alla Misura 1.41 paragrafi 1 e 2 rispettivamente “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” e “Sostituzione motori” del Programma Operativo FEAMP Campania 2014/2020, e disciplina le modalità e le procedure per la presentazione, l’ammissione delle domande di sostegno e l’erogazione del relativo cofinanziamento.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura, a seguito della nuova proposta di rimodulazione del piano finanziario, sempre a valere sulle risorse FEAMP 2014-2020, è fissata in € 2.429.466,00 ed è così ripartita:

- € 2.000.000,00 per le operazioni relative alla Sottomisura 1;
- € 429.466,00 per le operazioni relative alla Sottomisura 2;

Il Responsabile del Procedimento per la Misura è la Dott.ssa Antonella Cammarano – Funzionario dell’Ufficio centrale Pesca e Acquacoltura.

Si precisa che, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 41 paragrafo 9, il sostegno di cui alle Sottomisure 1 e 2 del presente Bando non può essere concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

2 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Sottomisura 1 - Reg. (UE) 508/2014, art. 41, par. 1 lettere - a), -b), - c); Sottomisura 2 - Reg. (UE) 508/2014, art. 41, par. 2
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivi Tematici	OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Misura	Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
Sottomisura	Vedi successivo paragrafo 3
Finalità	Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

3 Sottomisure e Interventi ammissibili

La misura 1.41 si articola nelle seguenti 2 sottomisure:

3.1 Sottomisura 1

Si riferisce alle iniziative previste dall'articolo 41, par. 1 lettere a), b), c) del Reg. (UE) 508/2014, in linea con l'obiettivo tematico di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 4), per il finanziamento delle seguenti tipologie di intervento:

- a. investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (lettera a);
- b. audit e regimi di efficienza energetica (lettera b);
- c. studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci (lettera c).

3.2 Sottomisura 2

Si riferisce alle iniziative previste dall'articolo 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, in linea con l'obiettivo tematico di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (Obiettivo Tematico 4), per il finanziamento di sostituzione motori volti ad aumentare l'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese verso fonti rinnovabili di energia.

In sintesi l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci.

4 Intensità dell'aiuto pubblico e spesa massima ammissibile

4.1 Intensità dell'aiuto pubblico

L'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico", par. 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, prevede che, sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, l'importo del cofinanziamento è nella misura del 50% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) n. 508/2014):

Sottomisura 1

TIPI DI INTERVENTO	Art. 41, par. 1 lett. a), b), c)
	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla piccola pesca costiera artigianale: possibile aumento di	+30%
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel Titolo V, Capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ¹ : possibile aumento di	+10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	+25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	-20%

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui sopra, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

In deroga al par. 1 dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, in attuazione a quanto previsto nel par. 3 del medesimo articolo, se l'operazione soddisfa tutti i seguenti criteri:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

l'intensità dell'aiuto è pari al 80% della spesa totale ammissibile.

Sottomisura 2

L'intensità di aiuto pubblico per le operazioni cofinanziate nell'ambito dell'art. 41 paragrafo 2 non può superare il 30% della spesa ammissibile.

Per le proposte di intervento a valere sulla Misura 1.41, par. 2, ai sensi del par. 8 dell'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014, le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale, ovvero la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato del Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione ed operanti all'interno delle 12 miglia nautiche dalla costa, sono trattate in via prioritaria fino al 60% della dotazione finanziata ai fini della sostituzione o dell'ammodernamento dei motori.

¹ Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

4.2 Spesa massima ammissibile

Le spese sono ammissibili se sostenute e pagate dal beneficiario nel periodo compreso tra il 25 novembre 2015 (data di approvazione del Programma Operativo FEAMP da parte della Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452) e il 31 dicembre 2023.

Non sono ammissibili le spese relative ad operazioni concluse prima della presentazione della domanda di sostegno, come previsto dall'art. 65 par. 6 de Reg. (UE) n. 1303/2013.

Tutte le spese devono essere rendicontate entro 12 mesi dall'emissione del provvedimento di concessione.

Per la sola Misura 1.41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, l'importo massimo della spesa ammissibile per singola operazione è fissato, come segue.

Per la determinazione del cofinanziamento, l'importo della spesa massima ammissibile relativa ai soli interventi sull'imbarcazione, per singolo peschereccio e per l'intero periodo di programmazione, è funzione del numero di GT, calcolato in base alla seguente tabella:

Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT)	Spesa massima ammissibile (€) per singolo peschereccio
1 < 5	$((12.650 * GT) + 5.800)$
5 < 10	$((11.775 * GT) + 10.175)$
10 < 25	$((5.750 * GT) + 71.300)$
25 < 100	$((4.830 * GT) + 94.300)$
100 < 300	$((3.105 * GT) + 266.800)$
300 < 500	$((2.530 * GT) + 439.300)$
500 e oltre	$((1.380 * GT) + 1.014.300)$

Nel calcolo di cui sopra non si tiene conto degli acquisti che non sono pertinenza dell'imbarcazione, e non si tiene conto delle spese generali.

La spesa massima ammissibile è dato dal valore scaturente dall'applicazione delle formule di cui in tabella, cui si aggiunge il 4,3% dello stesso, dovuto all'aumento dei tassi di inflazione registrati a partire dall'anno 2014.

Si precisa che la spesa massima ammissibile di cui alla tabella sovrastante costituisce limite al finanziamento concesso ad una medesima imbarcazione, complessivamente per la Misura 1.41 paragrafo 2, di cui al presente Bando, e per la Misura 1.32, di cui al Bando specifico al quale si rinvia.

Il beneficiario, in caso di superamento della spesa massima ammissibile, è obbligato alla esplicita dichiarazione d'accollo della spesa eccedente, pena la non ammissibilità.

Nel caso di più imbarcazioni partecipanti alla richiesta di contributo, la spesa massima ammissibile sarà uguale alla somma della spesa massima per ogni imbarcazione calcolata secondo la tabella precedente.

5 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012;
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca;
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti a bordo;
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE DELLA MISURA 1.41, PAR. 1 lettere a), b), c)
Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Reg. (UE) n. 531/2015;
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE DELLA MISURA 1.41 PAR. 2
Il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 "certificazione della potenza del motore";
L'imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità ² di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n.1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
L'imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto fino a 24 metri e rispetta le variazioni di potenza di cui alle lett. a), b) e c) del par. 2;
Per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca;
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

² Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2016 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca di cui all'art. 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

5.1 Soggetti ammissibili a cofinanziamento

Sono ammissibili armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca

5.2 Criteri generali di ammissibilità

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissibilità:

- a. applicazione del CCNL di riferimento, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- b. non rientrare nei casi di esclusione disciplinati dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 in base al quale sono esclusi dal contributo al FEAMP le imprese:
 - che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
 - nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
 - che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici;
 - che non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto;
 - nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
 - i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'art. 109, par. 1 del medesimo regolamento.

5.3 Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente

Il soggetto richiedente non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai par. 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014:

- a. aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio³ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;

³ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1); la

- b. essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c. aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- d. sia stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Nei casi sopra descritti, la domanda presentata non è ammissibile per il periodo di tempo determinato ai sensi dell'art. 10 par. 4 del Reg. (UE) n. 508/2014, ossia con atti delegati⁴ della Commissione in esercizio del potere di cui all'art. 126.

Ai sensi del par. 5 del citato art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, gli operatori che presentano una domanda di sostegno nell'ambito del presente bando, devono fornire una dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui al citato par. 1, e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto prescritto al citato par. 3. La veridicità di tale dichiarazione è accertata in fase istruttoria in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art. 93 del Reg. (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

5.4 Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

L'operazione proposta per poter essere finanziata deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi del P.O. FEAMP 2014/2020.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- ai sensi della Misura 1.41, par. 1 lett. a), b), c):
 - investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (sia per le attrezzature che a bordo). Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
 - audit a regimi di efficienza energetica;
 - studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci;
- ai sensi della Misura 1.41, par. 2 gli interventi sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti pescherecci:
 - di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire;

cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

⁴ Potere esercitato con l'emanazione del Regolamento Delegato (UE) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande (GU L 51 del 24.02.2015).

- di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20 % inferiore a quella del motore da sostituire;
- di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30 % inferiore a quella del motore da sostituire.

Il sostegno di cui al paragrafo 2 per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso solo a pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

Il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009 "certificazione della potenza del motore". Infine, il sostegno può essere corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione.

Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.

La riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lett. b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.

5.5 Altre condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare del sostegno i progetti presentati da imprese che, all'atto della presentazione della domanda:

- sono provvisti di un livello di progettazione adeguata, elaborati grafici e relazione tecnica da cui si possano evincere nel dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto per la realizzazione dell'intervento;
- non sono state oggetto di revoca dei contributi concessi a valere sulla misura 1.3 del FEP Campania 2007/2013. Sono ritenute inammissibili le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007/2013, è stata avviata e conclusa una procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.
- (ferme le condizioni di cui ai citati criteri di ammissibilità attinenti il soggetto richiedente) non hanno subito condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo IV capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- (ferme le condizioni di cui ai citati criteri di ammissibilità attinenti il soggetto richiedente) non hanno subito condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del

c.p.p. per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'art. 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'art. 445, co. 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato);

- e. in caso di società e associazioni, non hanno subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del D.lgs. n. 231/2001.

6 Categorie di spese ammissibili

Relativamente alla Misura 1.41, par. 1, lettere a), b, c), la spesa ammissibile a cofinanziamento può riguardare le seguenti categorie:

- a) Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteo marine;
 - prove in vasca idrodinamica.
- b) Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:
- eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
 - generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
 - elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;
 - eliche di prua;
 - conversione di motori ai biocarburanti;
 - econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
 - investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
- c) Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
 - modifiche degli attrezzi da traino;
 - investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.
- d) Ai fini degli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica, sono ammissibili al sostegno i costi seguenti:
- investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m;
 - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

Relativamente alla Misura 1.41, par. 2, la spesa ammissibile a cofinanziamento può riguardare le seguenti categorie:

- acquisto e installazione del motore principale o ausiliario (anche a metano) con le modalità previste dall'art. 41, paragrafo 2, lettere a), b), c);
- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

(esclusivamente per le operazioni della Misura 1.41, par. 1 lettere a, b, c)

- i costi necessari e collegati direttamente all'installazione degli elementi previsti nel presente paragrafo;
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;

(per le operazioni della Misura 1.41, par. 1 -lettere a, b, c - e per la Misura 1.41, par.2)

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" (Spese Generali, par. 7.1.1.14).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

6.1 Lavori, forniture e spese generali

Per la partecipazione al presente bando è richiesto un livello di progettazione adeguata, completa di elaborati grafici e relazione tecnica, necessario per la realizzazione dell'intervento da cui si possano evincere nel dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto.

In base a quanto previsto dall' art. 69 paragrafo 3 lettera c del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

In relazione all'IVA non recuperabile il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'art. 69, con nota n. 90084 del 22/11/2016.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri relativi alle spese oggetto di finanziamento possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e non siano recuperabili per legge, anche ove non vengano effettivamente recuperati dal beneficiario finale.

6.2 Forniture e servizi

La fornitura di beni materiali sarà realizzata dal beneficiario a mezzo di procedura negoziata previa presentazione di almeno tre (3) preventivi di spesa, per singolo bene, fornite da almeno tre (3) ditte in concorrenza, emessi con esplicita dicitura: **"FEAMP CAMPANIA 2014/2020 – MISURA 1.41, Sottomisura/e ____ Bando del __/__/__"** con espressa indicazione dei tempi di consegna dei beni offerti.

I preventivi dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

1. data di emissione;
2. ragione sociale, C.F./Partita IVA, e numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta venditrice/fornitrice;
3. nominativo del rappresentante legale della ditta venditrice/fornitrice;
4. timbro della ditta fornitrice e firma del legale rappresentante o soggetto delegato;
5. dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, matricola, ecc.);
6. prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, e totale;
7. indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;
8. ragione sociale, C.F./Partita IVA, del beneficiario, a cui è rivolto il preventivo.

Per ciascun preventivo di spesa prodotto il beneficiario deve dichiarare l'assenza di vincoli di parentela o di affinità fino al IV grado, o assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del codice civile con la ditta fornitrice.

Le ditte proponenti/produttrici devono essere specializzate e qualificate (iscrizione alla Camera di Commercio, classi di attività nella tipologia di fornitura richiesta). La scelta della fornitura del bene in base al preventivo ritenuto più aderente alle esigenze tecniche ed economiche dell'operazione candidata sarà effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici e formerà oggetto di apposita relazione asseverata del tecnico progettista; detta relazione, **resa per ogni bene oggetto di fornitura**, si esprime anche sulla congruità del costo del bene proposto (Allegato 2). L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la congruità del preventivo proposto dal candidato, anche a mezzo di semplici indagini di mercato.

Nel caso di acquisizioni di beni a completamento di forniture preesistenti, la dichiarazione asseverata del tecnico progettista, oltre al contenuto tecnico-economico di cui sopra, dovrà riportare la descrizione dello stato dei luoghi (corredata da report fotografico) e la valutazione tecnico-economica giustificativa del completamento.

Nel caso di acquisizioni di beni a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, il tecnico progettista predispone una dichiarazione asseverata circa la ricognizione dello stato dei luoghi (corredata da report fotografico), la valutazione tecnico-economica giustificativa del completamento e dell'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni proposti a finanziamento (es. licenza esclusiva) e/o per singolarità specifiche (da dettagliare).

Nel caso di fornitura di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale e commerciale (esclusiva) od anche di un bene o servizio che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, il tecnico progettista predispone una specifica relazione tecnica giustificativa nonché una dichiarazione asseverata attestante l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni proposti a finanziamento che sarà, a pena di esclusione, corredata da apposita dichiarazione rilasciata dall'esclusivista che, redatta in lingua italiana, attesti lo status di esclusività, indichi la validità temporale e l'eventuale ambito territoriale dell'esclusività; l'unicità del fornitore deve essere certa; **in tal caso l'indagine di mercato ha il solo scopo di acquisire la certezza di tale unicità o di escluderla**⁵.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o ipoteche.

La spesa complessiva per le forniture è determinata dalla somma delle voci di spesa per le forniture dei beni selezionati con le modalità innanzi illustrate.

6.2.1 Spese generali

Le spese generali saranno calcolate in base alla tipologia di spesa nel limite del 12% dell'importo totale delle spese riferite ai lavori e nel limite del 7% dell'importo totale delle spese riferite alle forniture e servizi.

Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese ammissibili nell'ambito delle spese generali:

1. tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
2. garanzia fidejussoria;
3. consulenze legali;
4. parcelle notarili;
5. informazione e pubblicità obbligatoria sull'intervento finanziato dal PO FEAMP 2014/2020;
6. progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e collaudo di opere, di impianti ecc.;
7. consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, contabilità se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione.

L'affidamento degli incarichi, di cui ai precedenti punti 3, 6 e 7, deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. In ogni caso l'affidamento dell'incarico dovrà essere fondato sulla valutazione comparata di titoli, competenza professionale e curriculum relativi a più candidati (almeno tre, se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e

⁵ Si vedano le "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", all'indirizzo web https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/Proposte_lineee_guida.pdf.

dovrà essere adeguatamente motivata. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Nel caso di progetti in cui coesistono differenti discipline, la progettazione, la direzione dei lavori e l'eventuale collaudo, dovranno essere affidati a professionisti, o loro associazioni multidisciplinari, che possiedono tutte le necessarie competenze.

In ogni caso gli incarichi dovranno essere conferiti nel rispetto del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modifiche in L. n. 27 del 24 marzo 2012, e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 5 del D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, e dall'art. 1 co. 150 della L. 124/2017.

I professionisti incaricati sono tenuti alla sottoscrizione delle relazioni tecniche specialistiche e ad ogni ulteriore asseverazione ove esplicitamente previsto nel bando e nei suoi allegati.

In sede di liquidazione del saldo o del finanziamento in soluzione unica, il costo relativo al pagamento delle parcelle professionali potrà essere riconosciuto solo a seguito dell'esibizione di copia del modello F24 di versamento delle relative ritenute d'acconto.

7 Spese non ammissibili

In ogni caso, non sono ammesse a rendicontazione le spese relative a:

1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio;
6. opere di abbellimento e spazi verdi;
7. acquisto e costruzione di immobili;
8. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
9. servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
10. realizzazione di opere tramite commesse interne;
11. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
12. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
13. *(esclusivamente per le operazioni della Misura 1.41, par. 1 lettere a, b, c)* spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
14. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
15. opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
16. software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;

17. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
18. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
19. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
20. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
21. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n.50;
22. materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
23. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
24. spese di realizzazione di alloggi, a qualunque titolo e per qualunque destinazione (ad es. per guardiania);
25. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
26. canoni delle concessioni demaniali;
27. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
28. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili ai sensi del Reg. (UE) 531/2015 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 par. 2 del Reg. (UE) 531/2015 e con riferimento al medesimo articolo (par. 1), sono altresì esclusi dal finanziamento i costi della manutenzione di base dello scafo.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

8 Localizzazione

La Misura trova applicazione su tutto il territorio regionale. Gli interventi previsti dalla presente Misura devono essere realizzati nel territorio regionale e, pertanto, fa fede la sede legale dell'impresa, ovvero la residenza nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica.

9 Periodo di validità del bando

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 16:00 del quarantacinquesimo (45°) giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. Ai fini dell'inclusione della domanda nel periodo

di apertura del Bando, è ritenuta valida unicamente la data e l'ora di consegna a mano presso l'Ente, e di spedizione della pec.

Il presente Bando è integralmente pubblicato sul sito web della Regione Campania, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

10 Modalità di presentazione delle domande di sostegno

La Regione Campania – Organismo Intermedio per l'attuazione del FEAMP 2014-2020, in conformità alle procedure previste nel proprio Manuale delle Procedure e dei Controlli per il FEAMP 2014/2020 (in seguito Manuale delle Procedure), per la gestione delle operazioni relative alla presente Misura si avvale delle Unità Operative Dirigenziali "Servizi Territoriali Provinciali di Caserta, Napoli, Salerno".

Per le imprese con sede legale, nelle Province di Caserta, Napoli e Salerno, l'Unità Operativa Dirigenziale competente è quella nel cui ambito territoriale ricade la sede legale, ovvero la residenza nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, dell'operazione. Per le imprese con sede legale, ovvero residenza, qualora il richiedente sia una persona fisica, nelle Province di Avellino e Benevento, l'Unità Operativa Dirigenziale competente è quella di Caserta.

La domanda di sostegno, redatta secondo il modello previsto all'Allegato 1, e corredata di tutta la documentazione prevista dal presente bando, può essere inviata a mezzo PEC, o consegnata a mano nei giorni di apertura al pubblico, presso le Unità Operative Dirigenziali competenti come sopra indicato, in plico sigillato riportante sul frontespizio la dicitura "FEAMP Campania 2014/2020 – candidatura al Bando della Misura 1.41 – Decreto Dirigenziale n. ____ del ____" e sul retro il nominativo e il recapito del richiedente.

Sono considerate ammissibili le domande consegnate a mano presso l'Ente, e spedite tramite pec entro la data e l'ora di scadenza di cui al cap. 9 del presente Bando.

Le domande devono essere presentate sottoscritte, e corredate di una copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La ricezione delle domande e l'acquisizione al protocollo generale dell'Ente, avvengono presso la UOD territorialmente competente, di cui ai seguenti recapiti:

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta

Viale Carlo III c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)

pec: uod.500712@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli

via Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli

pec: uod.500713@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno

Via Generale Clark, 103 – 84100 Salerno

pec: uod.500714@pec.regione.campania.it

11 Documentazione obbligatoria per l'accoglimento delle domande

La domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, si compone della seguente documentazione minima:

1. Allegato 1 (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; l'Allegato 1 deve essere siglato in ogni pagina, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa candidata;
2. Allegato 2 (informazioni tecniche, descrizione del progetto ed eventuale perizia asseverata del tecnico progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata; l'Allegato 2 deve essere siglato in ogni pagina, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa candidata e dal tecnico ove esplicitamente previsto;
3. Copia della carta d'identità o documento equipollente del legale rappresentante e del progettista dell'impresa candidata, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
4. Supporto magnetico (CD) contenente copia di tutta la documentazione di cui si compone l'istanza registrata in file non modificabili aventi estensione *.pdf* (salvo inoltre dell'istanza a mezzo pec).

Gli schemi tipo degli allegati 1 e 2 sono resi disponibili in formato editabile sul sito WEB della Regione Campania all'indirizzo: <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal bando costituiscono corredo obbligatorio all'istanza di finanziamento; esse sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario privato deve presentare:

- copia conforme documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da pesca (Licenza di pesca, Licenza di navigazione, e Estratto Matricolare o dei Registri Navi Minori e Galleggianti);
- copia conforme del ruolino di equipaggio dell'imbarcazione da pesca con l'indicazione degli ultimi 24 mesi di armamento;
- autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
- certificazione rilasciata dall'Autorità Marittima competente attestante che l'imbarcazione:
 - a. ha effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
 - b. non è in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda, tranne nel caso di danneggiamento dell'imbarcazione per avverse condizioni meteo marine o cause non ascrivibili alla volontà dell'imprenditore, certificate dalla stessa Autorità marittima;
- *(per le operazioni della Misura 1.41 par. 2)* certificazione ufficiale del/i motore/i oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 40 par. 2 del Reg. (CE) n. 1224/2009, oppure documenti di verifica attestanti che la coerenza dei dati relativi alla potenza dei motori interessati dall'istanza di finanziamento è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) n.

- 1224/2009, e che il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca;
- (per le operazioni della Misura 1.41 par. 2, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 all'art. 41 paragrafo 4) documentazione ufficiale attestante che la riduzione di capacità richiesta in kW, oggetto della domanda di sostegno, è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione. Tale radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell'erogazione del sostegno;
 - copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
 - opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
 - a. per l'investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio;
 - b. (per le operazioni della Misura 1.41 par. 2) il peschereccio oggetto dell'investimento di cui alla presente Misura, appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca⁶ di cui all'art. 22 par. 2 – Reg. (UE) 1380/2013) ha dimostrato equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui tale segmento dispone.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Per le istanze di finanziamento l'Amministrazione effettuerà il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall'interessato, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, è disposta anche l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del FEAMP Campania 2014/2020.

12 Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- non richiedere e a non percepire per il progetto, o per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio, altri finanziamenti a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- consentire l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento presso i quali potranno effettuarsi tutti i controlli previsti dal

⁶ Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2016 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca di cui all'art. 22 paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

- Bando e dal Manuale delle Procedure e dei Controlli del RAdG (in seguito Manuale delle Procedure), nonché alla documentazione che l'amministrazione intenderà acquisire, e ad assicurare il proprio supporto;
- a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale;
 - comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
 - fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 - adempiere all'obbligo di monitoraggio finanziario trasmettendo periodicamente apposita scheda di cui all'Allegato 53 del Manuale delle Procedure, debitamente compilata e sottoscritta, con la relativa documentazione (estratto del conto corrente, fatture, modelli F24 relativi alle Ritenute d'Acconto, eventuale altra documentazione richiesta); detta trasmissione potrà avvenire con raccomandata A/R, fax ovvero con posta elettronica certificata;
 - rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
 - realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 - a non sostituire il beneficiario senza l'autorizzazione dell'Ente concedente;
 - a non mutare destinazione, né ad alienare in tutto od in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Detti periodi decorrono dalla data del pagamento finale⁷. In caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, il beneficiario resta solidalmente responsabile con l'acquirente circa l'obbligo di stabilità dell'operazione. In caso di cessione non autorizzata il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori;
 - presentare, per ciascun preventivo di spesa prodotto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di assenza di vincoli di parentela o di affinità fino al IV grado, o assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del codice civile con la ditta fornitrice;
 - aprire un apposito conto corrente bancario/postale: "Conto corrente dedicato", destinato esclusivamente alla movimentazione delle risorse afferenti alla realizzazione dell'operazione cofinanziata e darne formale comunicazione alla UOD competente territorialmente entro quindici giorni dalla data di notifica del decreto di concessione mediante comunicazione sottoscritta dal beneficiario. Le entrate del conto saranno costituite dal contributo concesso ed accreditato dalla Regione Campania e dalle risorse depositate dal beneficiario. Le uscite riguarderanno il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento; i costi per l'apertura del conto corrente bancario "dedicato" per la movimentazione delle risorse

⁷ Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del decreto di liquidazione finale del sostegno.

- dovranno essere attestati dall'Istituto bancario/postale presso il quale è stato acceso lo specifico conto;
- presentare, a seguito dell'avvenuta concessione del cofinanziamento, qualora intenda percepire il finanziamento per anticipazione e acconti, la polizza di garanzia conforme allo schema di cui all'Allegato 34 del Manuale delle Procedure;
 - restituire senza indugio, anche mediante compensazione, laddove possibile, con importi dovuti da parte dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
 - effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento con bonifico bancario/postale riportante nella causale l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'operazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito, ove sono elencate le movimentazioni eseguite;
 - a riportare sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute, la dicitura "FEAMP Campania 2014-2020 – Misura 1.41, sottomisura____, Tipologia d'Intervento _____ (rif. art. 41, par. 1, lettera/e....) C.U.P. _____ (eventuale) CIG _____ – estremi Decreto di Concessione"; unitamente alla specifica del bene acquistato, al numero di matricola di fabbricazione o numerazione progressiva attribuita in assenza di matricola;
 - presentare le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero data e importo) della fattura di riferimento e del bonifico con il quale è stata pagata redatte secondo il modello di cui all'Allegato 36 del vigente Manuale delle Procedure;
 - custodire, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale o del contributo in soluzione unica, i documenti giustificativi di spesa opportunamente organizzati, che dovranno essere esibiti in caso di controllo e verifica svolti dagli Uffici preposti;
 - esibire, per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
 - esibire la documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA;
 - ad utilizzare quanto finanziato esclusivamente per le finalità dell'operazione;
 - ad assicurare la gestione e la manutenzione di quanto finanziato per almeno cinque (5) anni, a far data dal decreto di pagamento del saldo finale o del contributo in soluzione unica;
 - a mantenere le caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso degli investimenti finanziati, per almeno cinque (5) anni a far data dal decreto di pagamento del saldo finale o del contributo in soluzione unica;
 - adempiere agli obblighi di pubblicità di cui al paragrafo 23 del presente bando;

- a presentare, all'atto della richiesta del collaudo, attestazione di un organismo tecnico riconosciuto (RINA o altro registro di classificazione riconosciuto) che, ai sensi delle leggi vigenti in materia, certifichi che non siano variati i dati tecnici dell'imbarcazione;
- ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto di pagamento del saldo finale o del finanziamento in soluzione unica:
 1. a non cessare quanto finanziato o rilocalizzarlo al di fuori del territorio della Regione Campania;
 2. non effettuare cambi di proprietà di quanto finanziato che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 3. non effettuare una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originali;
 4. (nel caso di imbarcazione) annotare il vincolo di stabilità, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare del apposito Registro.

NB: In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.

- per il riconoscimento di spese sostenute nel periodo compreso dal 25/11/2015 (data di approvazione del Programma Operativo FEAMP da parte della Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452) e la data di pubblicazione del bando, presentare oltre alla documentazione richiamata al paragrafo 11 "Documentazione obbligatoria per l'accoglimento delle domande", a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 1. copia conforme all'originale delle fatture, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti ed i numeri di matricola di fabbricazione ove presenti e corredate delle relative dichiarazioni liberatorie rese dal venditore. Le liberatorie in questione, accompagnate da documento di riconoscimento del fornitore, dovranno risultare riferibili ai beni acquistati e dovranno riportare gli estremi del pagamento di cui al successivo punto 6; inoltre, per ciascun bene fornito, sarà necessaria la dichiarazione del beneficiario di assenza di vincoli di parentela o affinità fino al IV grado o partecipazione con la ditta venditrice/fornitrice;
 2. documento di trasporto dei beni oggetto della fornitura, qualora presente, nel quale dovrà essere possibile effettuare la rispondenza con le fatture di pagamento degli stessi;
 3. i certificati di conformità CE relativi agli acquisti effettuati;

4. copia conforme all'originale del registro dei beni ammortizzabili dell'azienda su cui è trascritto il bene acquistato ovvero di altro documento equipollente previsto dalla norma vigente;
5. eventuale documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA dimostrativa del carattere non detraibile di questa;
6. riscontro dei pagamenti effettuati:
 - 6.1 per pagamenti con bonifico bancario o postale:
 - copia ordine di bonifico da cui si possa evincere gli estremi del beneficiario;
 - copia estratto conto bancario (o postale) intestato all'impresa che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria ovvero, in alternativa, documento bancario rilasciato dalla Banca (o da Uff. Poste Italiane) attestante l'esecuzione dell'operazione contabile bancaria o postale contenente il relativo numero di C.R.O. (codice di riferimento operazione);
 - 6.2 per pagamenti con ricevuta bancaria:
 - copia ricevuta bancaria contenente l'indicazione del beneficiario e gli estremi del pagamento con relativa copia dell'estratto bancario intestato alla ditta beneficiaria che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;
 - 6.3 per pagamenti con utilizzo di carta di credito aziendale o bancomat:
 - copia dell'estratto conto bancario intestato all'impresa che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria.
 - per pagamenti con assegno circolare:
 - copia dell'assegno circolare contenente l'indicazione del beneficiario e gli estremi di pagamento con relativa copia dell'estratto bancario intestato alla ditta beneficiaria che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria.
7. Certificazione di un revisore contabile iscritto all'albo Ufficiale attestante:
 - 7.1 la conformità della spesa al presente bando della misura 1.41, del PO FEAMP Campania;
 - 7.2 che la spesa oggetto di cofinanziamento si riferisce a beni di nuova fabbricazione;
 - 7.3 la rispondenza delle fatture con i beni oggetto di acquisto.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo. Qualora l'impresa beneficiaria contravvenga agli obblighi assunti attraverso la candidatura al cofinanziamento del presente bando di Misura potrà incorrere nella sanzione di revoca del beneficio concesso.

13 Istruttoria delle domande, criteri di selezione, riesame e elenchi delle domande

13.1 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è avviata a partire dalla data di scadenza del Bando di Misura. Da tale data, il Dirigente dell'UOD "Servizio territoriale provinciale" assegna l'istruttoria delle domande pervenute a uno o più Responsabili del Procedimento (RdP).

Il RdP procede alla costituzione del fascicolo dell'operazione e provvede alla verifica della ricevibilità della domanda (rispetto dei tempi di presentazione della domanda, modalità di presentazione, completezza dei dati, completezza della documentazione della domanda).

Il RdP comunica al potenziale beneficiario l'assegnazione dell'istruttoria, unitamente all'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990, e contestualmente l'esito della ricevibilità con avvio dell'istruttoria nel merito dell'istanza (se la ricevibilità è favorevole), o con la relativa motivazione e termini per eventuali osservazioni o ricorsi (se la ricevibilità non è favorevole).

Il RdP, per le istanze ricevibili, procede alla verifica dell'ammissibilità e loro valutazione con l'attribuzione del punteggio di merito. Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il RdP potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

L'istruttoria della domanda di finanziamento FEAMP include il controllo sulle dichiarazioni sostitutive. Ai fini delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e dell'acquisizione delle certificazioni, il RdP attiva il Responsabile incaricato del controllo delle dichiarazioni sostitutive e dell'acquisizione delle certificazioni (RiDC); in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, salve le sanzioni di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, è disposta anche l'esclusione dall'ammissibilità a qualsiasi altro finanziamento a valere sul PO FEAMP 2014/2020.

La verifica per l'ammissibilità, condotta dal RdP con il supporto degli schemi di verbale e check list specifici, di cui al Manuale delle Procedure, consiste nella verifica del possesso dei requisiti previsti al precedente cap. 5.

L'attribuzione del punteggio è operata su tutte le domande, sempre che la causa di non ammissibilità non ne impedisca la valutazione. L'attribuzione del punteggio di merito, compreso tra 0 e 5 per la sottomisura 1, e 0 e 10 per la sottomisura 2, avviene in applicazione dei criteri di cui al seguente sottoparagrafo.

La domanda è ammissibile al cofinanziamento solo nel caso in cui consegue **un punteggio minimo pari ad 1 con l'applicazione di almeno 2 criteri**.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica **il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani**⁸.

⁸ Nel caso di società, per l'applicazione del criterio dell'età, si calcola il valore medio aritmetico dell'età dei componenti della compagine sociale.

L'istruttoria per l'ammissibilità della domanda, si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

Dell'esito dell'istruttoria viene data comunicazione ai potenziali beneficiari, con il relativo punteggio, o con le eventuali cause di non ammissibilità. La comunicazione è fatta con "riserva di giudizio", relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e delle acquisizioni delle certificazioni, per le quali, pur decorsi i relativi termini, i riscontri non siano pervenuti.

13.2 Criteri di selezione

Di seguito si riportano i criteri di selezione suddivisi per sottomisura.

13.2.1 Criteri di selezione per la sottomisura 1

OPERAZIONE A REGIA					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Parametro	Valore del coefficiente (C) (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI (T)					
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile (SR)	SR = NO	C = 0	1	
		SR = SI	C = 1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale (Et)	Et ≥ 60	C = 0	0,5	
		50 ≤ Et < 60	C = 0,25		
		40 ≤ Et < 50	C = 0,50		
		30 ≤ Et < 40	C = 0,75		
		Et < 30	C = 1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE (T)					
T3	Numero occupati dell’impresa (N)	Np = 1	C = 0	0,5	
		Np = 2	C = 0,75		
		Np ≥ 3	C = 1		
CRITERI RELATIVI ALL’OPERAZIONE (O)					
O1	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Et)	Et ≤ 5	C = 0	1	
		5 < Et ≤ 10	C = 0,25		
		10 < Et ≤ 15	C = 0,50		
		15 < Et ≤ 20	C = 0,75		
		Et > 20	C = 1		
O2	L’operazione prevede interventi su imbarcazioni dedite alla pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 (PC)	PC = NO	C = 0	1	
		PC = SI	C = 1		
O3	L’operazione prevede il coinvolgimento di un organismo scientifico/tecnico, relativamente alle lettere b) e c) (OST)	OST = NO	C = 0	1	
		OST = SI	C = 1		

14.2.2 Criteri di selezione per la sottomisura 2

OPERAZIONE A REGIA					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Parametro	Valore del coefficiente (C) (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI (T)					
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile (Sf)	Sf = NO	C = 0	0,5	
		Sf = SI	C = 1		
T2	Minore età del richiedente, ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale, senza rilevanza della frazione di anno (Et)	Et ≥ 60	C = 0	0,5	
		50 ≤ Et < 60	C = 0,25		
		40 ≤ Et < 50	C = 0,50		
		30 ≤ Et < 40	C = 0,75		
		Et < 30	C = 1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE (R)					
R1	Il richiedente è beneficiario di sostegno per un progetto relativo alle lett. b) e/o c) di cui al par. 1 dell'art. 41 del Reg. UE n. 508/2014 (Sost)	Sost = NO	C = 0	1	
		Sost = SI	C = 1		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE (O)					
O1	L'operazione prevede interventi combinati di sostituzione di motori principali ed ausiliari (Comb)	Comb = NO	C = 0	1	
		Comb = SI	C = 1		
O2	Numero di soggetti coinvolti nelle iniziative di cui al par. 2, lett. b) e c), in caso di iniziative di cui al par. 6 dell'art. 41 del Reg. UE n. 508/2014	N = 1	C = 0	0,5	
		N > 1	C = 1		
O3	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. b) dell'art. 41 del Reg. UE n. 508/2014 (ΔkW)	ΔkW = 20%	C = 0	0,5	
		ΔkW > 20%	C = 1		
O4	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. c) dell'art. 41 del Reg. UE n. 508/2014 (ΔkW)	ΔkW = 30%	C = 0	0,5	
		ΔkW > 30%	C = 1		
O5	Maggior numero di kW dell'imbarcazione (motore principale) (KW)	kW = 0	C = 0	0,5	
		kW ≥ 1	C = 1		
O6	Maggior numero di GT dell'imbarcazione	GT = 0	C = 0	0,5	
		GT ≥ 1	C = 1		
O7	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Et)	Et ≤ 5	C = 0	1	
		5 < Et ≤ 10	C = 0,25		
		10 < Et ≤ 15	C = 0,50		
		15 < Et ≤ 20	C = 0,75		
		Et > 20	C = 1		

O8	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a metano (anche con tecnologia dual fuel) e a motori ibridi (Cf)	CfM = NO	C = 0	1	
		CfM = SI	C = 1		
O9	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a biocarburante (CfB)	CfB = NO	C = 0	0,5	
		CfB = SI	C = 1		
O10	Età del motore principale, senza rilevanza della frazione di anno (EMP)	EMP < 20	C = 0	1	
		20 ≤ EMP < 35	C = 0,5		
		EMP ≥ 35	C = 1		
O11	Età del/dei motore/i ausiliario/i, senza rilevanza della frazione di anno (EMA)	EMP < 20	C = 0	1	
		20 ≤ EMP < 35	C = 0,5		
		EMP ≥ 35	C = 1		

13.3 Riesame

Le istanze di Riesame vanno inoltrate alla stessa UOD che ha effettuato l'istruttoria, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, con le stesse modalità indicate per la domanda di sostegno; al fine della tempestività della richiesta fa fede la data e l'ora di acquisizione presso l'Ente. L'Amministrazione precedente non risponde dei ritardi imputabili al servizio postale o di recapito.

Gli esiti dell'istruttoria del riesame, realizzata secondo quanto previsto dal capitolo 5.2 del Manuale delle Procedure e dei Controlli del PO FEAMP della Regione Campania, saranno rivalutati alla luce delle osservazioni e degli elementi integrativi prodotti dal richiedente; il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione, eventuale riserva di giudizio per il controllo sulle autodichiarazioni e certificazioni ancora pendente, e con indicazioni.

13.4 Graduatoria definitiva regionale

Il Dirigente della UOD territorialmente competente, pervenuto il riscontro a tutte le verifiche delle dichiarazioni sostitutive e delle acquisizioni delle certificazioni, conclusi tutti i giudizi di Riesame, redige l'Elenco territoriale definitivo delle istanze per sottomisura con i risultati istruttori per le operazioni di propria competenza, e lo trasmette ufficialmente al RdM.

Il RdM prepara la Graduatoria regionale definitiva, in base a detti elenchi e ai punteggi ivi riportati. La Graduatoria regionale definitiva è approvata con Decreto Dirigenziale del Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RADG), e pubblicata sul sito del FEAMP all'indirizzo web: <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

La graduatoria regionale definitiva contiene per ciascuna sottomisura l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento corredate dal relativo punteggio, spesa ammissibile, e importo del finanziamento pubblico, nonché di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, e quelle escluse con la relativa esplicitazione delle motivazioni, ed eventuale punteggio attribuito.

Le istanze presenti in graduatoria sono finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di cui al cap. 1 del presente bando.

È ammessa al finanziamento anche l'operazione parzialmente finanziabile per esaurimento della dotazione assegnata a ciascuna sottomisura.

La Regione Campania si riserva la facoltà di cofinanziare in tutto o in parte l'operazione di cui al precedente capoverso, e quelle successive che pur risultando ammissibili, eccedono la dotazione finanziaria del presente bando, subordinatamente alla verifica della possibilità rimodulare a dotazione finanziaria del PO FEAMP Campania 2014/2020.

Per effetto di atti imposti dall'Autorità di Gestione nazionale, la Regione Campania si riserva la facoltà di disporre la revoca del presente bando; in tal caso la revoca del bando comporta l'archiviazione di ufficio delle istanze.

13.5 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente all'UOD territorialmente competente per l'operazione, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata, o oggetto di integrazione.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. Qualora le variazioni dovessero riguardare dati rilevanti per l'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi e intervengono nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione della graduatoria di ammissibilità definitiva, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente, mentre, al contrario, possono determinarne una diminuzione sia per l'attribuzione dei coefficienti che dei punteggi attribuiti.

Successivamente alla pubblicazione della Graduatoria regionale definitiva, integrazioni e variazioni non potranno comportare alcuna revisione del punteggio, con tutte le conseguenze del caso; in particolare, laddove comportino la perdita dei requisiti, o il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, decade il beneficio del finanziamento, con il conseguente obbligo a carico del beneficiario di restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

14 Procedure di realizzazione dell'operazione

14.1 Atto di concessione del sostegno

A seguito dell'adozione del provvedimento di approvazione della "Graduatoria regionale definitiva" da parte del RAdG, l'UOD territorialmente competente per l'operazione adotta il provvedimento di concessione del finanziamento, con Decreto Dirigenziale predisposto dal RdP che ha curato l'istruttoria dell'istanza, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP).

Il Decreto di concessione è notificato al Beneficiario, con richiesta di accettazione senza riserve, con avviso che senza l'accettazione espressa non si perfeziona giuridicamente il vincolo per la

Regione Campania e il Decreto sarà revocato (in tal caso, si procederà nei confronti delle istanze ammissibili presenti in graduatoria regionale definitiva, secondo l'ordine di questa).

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase d'istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi, utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, e comunque per tutto il periodo previsto della normativa applicabile al finanziamento. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

14.2 Avvio dell'operazione

L'avvio delle procedure di realizzazione dell'operazione, conformemente al cronoprogramma presentato, deve avvenire, di norma, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento; il beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione alla UOD territorialmente competente.

Detta comunicazione dovrà essere corredata da:

- accettazione incondizionata del finanziamento concesso,
- assunzione della responsabilità alla conclusione dell'operazione entro il termine stabilito al successivo sottoparagrafo;
- comunicazione di avvio dell'operazione;
- dichiarazione di accollo del totale delle ulteriori spese, rispetto alla spesa ammessa al finanziamento, fino alla completa realizzazione e funzionalizzazione dell'operazione secondo il modello previsto in calce all'Allegato 1;
- coordinate bancarie del conto corrente dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operarvi;
- generalità, codice fiscale, e recapiti, nonché copia conforme dei documenti di conferimento degli incarichi, stilati nell'osservanza dell'appena citato art. 9 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modifiche in L. n. 27 del 24/03/2012, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche in L. n. 134/2012, e dall'art. 1 co. 150 della L. n. 124 del 04/08/2017;
- copia conforme dei contratti di lavori, servizi e forniture, o copia conforme delle conferme d'ordine, stipulati o emesse per la realizzazione dell'operazione. I contratti, e i preventivi oggetto di conferme d'ordine, afferenti a forniture di beni o servizi, devono espressamente regolamentare le modalità e la tempistica della fornitura e dei pagamenti, se questi sono previsti per acconti e saldo.
- indirizzo del responsabile per il beneficiario, presso cui è conservata tutta la documentazione amministrativa, progettuale, tecnica e contabile, relativa all'operazione.

Il beneficiario, tra l'altro, è tenuto, nel corso dell'intera operazione, all'osservanza delle disposizioni del presente Bando in relazione alle modalità di richiesta dell'erogazione, alle modalità di pagamento e di rendicontazione, e agli oneri del monitoraggio finanziario, al rispetto delle misure antifrode adottate dall'AdG; al rispetto dei vincoli di destinazione e degli impegni ex post.

14.3 Tempi di realizzazione dell'operazione

Il limite temporale massimo di durata dell'operazione è di uno (1) anno dalla notifica del decreto di concessione del finanziamento, o entro il 31/12/2023 se anteriore, a prescindere dalla durata del cronoprogramma e/o da eventuali varianti, proroghe, cause eccezionali che potrebbero prolungare il completamento del progetto. Detto termine include, in ogni caso, i tempi previsti per la presentazione dei documenti giustificativi di spesa quietanzati; oltre tale termine non è più possibile presentare documentazione giustificativa della spesa.

15 Trattamento delle domande di pagamento

A scelta del beneficiario il contributo può essere liquidato secondo le seguenti due modalità:

- Erogazione per Stati di Avanzamento

Il beneficiario sceglie di realizzare l'operazione, sostenendone la spesa con risorse finanziarie proprie in concorso con la quota di finanziamento pubblico, richiedendo:

1. Anticipazione⁹: fino al 40% del contributo concesso;
2. Stati di Avanzamento: con massimo due ulteriori rate "pro-quota" oltre la quota di anticipazione, fino alla concorrenza dell'90% del contributo totale concesso a fronte di spese e investimenti che attestano anche la spesa del beneficiario nella realizzazione dell'operazione;
3. Saldo: a realizzazione ultimata

- Erogazione in Soluzione Unica

Il beneficiario sceglie di realizzare l'intera operazione, sostenendone l'intera spesa con risorse finanziarie proprie, chiedendo l'erogazione del finanziamento all'accertamento tecnico amministrativo finale, a realizzazione ultimata, e senza la presentazione di garanzia fidejussoria.

Qualunque sia la modalità di pagamento seguita, a partire dalla data di avvio dell'operazione il beneficiario è tenuto a trasmettere trimestralmente la documentazione di monitoraggio finanziario di cui al par. 15.2 lett. dalla c) alla i). La documentazione va inoltrata nei modi descritti per la rendicontazione al medesimo paragrafo par. 15.2 del presente bando, senza riproposizione di quanto già trasmesso.

I finanziamenti spettanti sono erogati secondo le Linee Guida per l'Ammissibilità delle Spese, le Disposizioni Attuative Generali, e le Disposizioni Attuative della Misura di riferimento, adottate dall'AdG. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo, e dal Manuale delle Procedure, vigente in materia di Controllo di I Livello.

Le domande di pagamento del finanziamento, devono essere espresse, e redatte utilizzando gli appositi modelli, Allegato 37 o Allegato 39 al Manuale delle Procedure.

⁹ Per poter procedere all'erogazione per stati di avanzamento è obbligatorio chiedere ed ottenere l'anticipazione

La documentazione di spesa deve essere presentata anche in riproduzione digitale, in formato non modificabili, preferibilmente *.pdf*, su supporto CD non riscrivibile, con dichiarazione di conformità all'originale resa dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato.

15.1 Anticipazione

Il beneficiario dell'operazione, previa richiesta scritta, può chiedere l'erogazione dell'anticipazione del finanziamento, entro 90 giorni dalla notifica del decreto di concessione del finanziamento.

L'anticipazione può essere corrisposta per un importo non superiore al 40% dell'importo totale del finanziamento pubblico concesso, o a seguito di variante, dietro presentazione di una garanzia fideiussoria.

Sono riconosciute valide, ai fini del presente bando, garanzie fidejussorie di durata pari al completamento dell'operazione e comunque fino all'adozione del provvedimento di erogazione del saldo finale e di importo pari al 100% della quota pubblica di cofinanziamento dell'operazione aumentato degli interessi legali. La garanzia fideiussoria, redatta conformemente allo schema adottato con il vigente Manuale delle Procedure, Allegato 34, può essere rilasciata da:

- Istituti di credito, regolarmente operanti sul territorio nazionale, sotto la vigilanza della Banca d'Italia;
- Compagnie assicurative, regolarmente operanti sul territorio nazionale, e autorizzate all'esercizio del ramo cauzione di cui alle lettere b) e c) della L. 10 giugno 1982 n. 348, e iscritti negli appositi albi, a cura e sotto la vigilanza dell'IVASS;
- Intermediari finanziari autorizzati nei confronti del pubblico, e iscritti nel c.d. Albo Unico di cui al vigente art. 106 del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 (TUB – Testo Unico Bancario), a cura e sotto la vigilanza della Banca d'Italia.

Il Responsabile del Procedimento provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare della regolarità della Garanzia. È necessario, inoltre, che il beneficiario sia in regola con tutti gli adempimenti a proprio carico, successivi al rilascio della concessione, richiesti al cap. 14.

15.2 Acconto per Stato di Avanzamento

Il beneficiario dell'operazione, sempre che gli sia stata erogata l'anticipazione, può richiedere l'erogazione di acconti per stato di avanzamento.

Per le operazioni con una spesa complessiva ammessa al finanziamento inferiore o uguale a € 100.000,00 il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni con una spesa complessiva ammessa al finanziamento superiore a € 100.000,00, il beneficiario può richiedere l'erogazione di non più di due acconti.

Per chiedere l'erogazione del primo acconto (o dell'unico acconto) il beneficiario deve aver realizzato e rendicontato un avanzamento finanziario superiore al 50% della spesa complessiva ammessa al finanziamento¹⁰.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sul totale della spesa quietanzata allo stato, rapportato all'aliquota di finanziamento concesso, e al netto degli importi già erogati con eventuale precedente acconto, senza tenere in considerazione gli importi relativi all'anticipazione.

In ogni caso, la somma degli acconti e dell'anticipazione erogati non può superare il 90% dell'importo totale del finanziamento concesso.

Nel caso di forniture di beni e servizi, sempre che il contratto riporti le modalità di pagamento per tranches, l'ammissibilità delle spese per acconto di fornitura è riconosciuta a condizione che a stessa sia correlata da documento di trasporto e possa essere verificata l'effettiva fornitura parziale del bene.

Con la presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario inoltra l'aggiornamento della documentazione di spesa rispetto all'ultimo monitoraggio finanziario, e tutta la documentazione non dovuta nel monitoraggio stesso.

La domanda di pagamento dell'acconto, per Stato di Avanzamento, deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva degli interventi realizzati;
- b) copia autentica del Computo Metrico aggiornato, Certificati di Pagamento e, documenti degli Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), sottoscritti dal Direttore dei Lavori, relativi alle spese presentate;
- c) rendiconto analitico della spesa con elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile, anche in forma di scheda di monitoraggio finanziario aggiornata di cui all'Allegato 53 al Manuale delle Procedure;
- d) copia delle fatture con allegata dichiarazione originale di conformità resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, relative alle spese effettivamente sostenute. Le fatture devono recare la dicitura: "Operazione finanziata a valere sul PO FEAMP Campania 2014/2020 Mis._____, (eventuale) sottomisura____, C.U.P. _____, (eventualmente) C.I.G._____". Le fatture devono riportare la completa descrizione del lavoro, fornitura o servizio a cui si riferiscono; le fatture delle forniture devono riportare il numero di matricola di fabbricazione del bene, oppure, nell'impossibilità, una numerazione progressiva. Le fatture per operazioni eventualmente esenti IVA devono essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- e) copia dei documenti di trasporto dei beni oggetto di fornitura rispondenti alle fatture portate a rendiconto;
- f) documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA dimostrativa del carattere non detraibile di questa;

¹⁰ Per spesa complessiva ammessa al finanziamento si intende la spesa ritenuta ammissibile in sede di concessione del finanziamento, (ossia quella sulla quale è calcolata la quota di finanziamento pubblico), rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva, nel caso di beneficiario stazione appaltante, nonché rideterminata eventualmente a seguito di variante.

- g) copia dei Bonifici bancari/postale o dei rapporti di transazione eseguita relativa all'accredito effettuato a mezzo "home banking". Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa;
- h) copia degli estratti del conto corrente dedicato all'operazione, aggiornato dall'apertura del conto allo Stato di Avanzamento dell'operazione presentato;
- i) copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle ritenute di acconto relative al pagamento delle fatture dei professionisti rendicontate, accompagnato da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con al quale si precisano le fatture di riferimento del versamento;
- j) scheda di monitoraggio finanziario aggiornata in formato .xls.
- k) quietanze liberatorie originali relative alle fatture presentate, rilasciate dalle ditte che le hanno emesse, in forma di dichiarazioni sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. Le dichiarazioni liberatorie devono essere redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello di cui all'Allegato 36 del Manuale delle Procedure.

L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello (verifiche amministrative, compreso il controllo delle dichiarazioni, e verifiche in loco). In proposito, ai fini del presente bando, avvalendosi della facoltà di cui al par. 6.1.3 del Manuale delle Procedure, è disposto dal RAdG che le verifiche in loco siano effettuate per tutte le domande di pagamento e sulla totalità delle operazioni.

Al beneficiario viene data comunicazione dell'avvio del procedimento, con contestuale indicazione dei Responsabili del Procedimento di controllo (RdC) e del Revisore individuati per l'operazione.

15.3 Saldo o Pagamento del finanziamento in Soluzione Unica

Il beneficiario, alla realizzazione dell'intervento, deve presentare la richiesta di Accertamento tecnico amministrativo finale, con richiesta di erogazione del saldo del finanziamento, o, nel caso non abbia proceduto per Stati di Avanzamento, con richiesta di erogazione del finanziamento in soluzione unica.

La domanda di pagamento, deve essere inoltrata entro la scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'operazione.

La domanda di pagamento deve essere corredata della stessa documentazione prevista al par. 15.2 del presente Bando, aggiornata con le spese non ancora prodotte con il monitoraggio finanziario, oltre alla seguente documentazione:

- a) originale della relazione illustrativa, e perizia asseverata del tecnico incaricato;
- b) *(ove pertinente con l'intervento finanziato)* copia autentica del Computo Metrico consuntivo, Certificati di Pagamento finale, ecc.,
- c) originale del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione sottoscritto dal tecnico incaricato dal beneficiario;
- d) documentazione relativa alla funzionalità, qualità, e sicurezza dell'opera eseguita, e relativa a ogni autorizzazione, parere, concessione, ecc., previste per legge;

- e) *(ove pertinente con l'intervento finanziato)* eventuale costituzione del Vincolo di Destinazione;
- f) ogni ulteriore atto e adempimento esplicitamente previsto dal Decreto di concessione, o necessario in ragione delle specificità dell'operazione finanziata.

L'eventuale rimodulazione per difetto, della spesa ammessa a finanziamento, comporta la rimodulazione del finanziamento pubblico, e delle eventuali spese c.d. generali, calcolate in misura percentuale rispetto alle altre categorie di spesa del quadro finanziario.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

L'erogazione del contributo per il saldo e il pagamento in soluzione unica è sempre subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello (verifiche amministrative, compreso il controllo delle dichiarazioni, e verifiche in loco).

Al beneficiario viene data comunicazione dell'avvio del procedimento, con contestuale indicazione dei Responsabili del Procedimento di controllo (RdC) e del Revisore individuati per l'operazione.

16 Controlli

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione nell'ambito delle ulteriori verifiche, svolte da altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

In tali casi le verifiche vertono sul rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sull'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa nonché sull'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni.

17 Variante in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla UOD territorialmente competente per l'operazione, che provvederà ad autorizzarle e approvarle con apposito provvedimento. La richiesta deve essere presentata secondo il modello di cui all'Allegato 26 del Manuale delle Procedure, e deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale ne risultino le motivazioni, e da un quadro di comparazione tra progetto originario e quello di variante, incluso il Computo metrico di raffronto, e il nuovo quadro economico finanziario.

Al beneficiario viene data comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio della variante, con contestuale indicazione dei Responsabili del Procedimento (RdP). Di norma il procedimento istruttorio della variante presentata si chiude entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione.

In tutti i casi, l'approvazione della variante è subordinata allo svolgimento della verifica in loco.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- a) il cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- b) il cambio della localizzazione dell'investimento;

- c) le modifiche del quadro economico originario;
- d) le modifiche tecniche sostanziali intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto finanziato.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Con riferimento al punto c) del quarto capoverso, non sono ammissibili varianti che comportino una modifica delle voci delle categorie di spesa¹¹ indicate nel quadro economico originario di progetto. Pertanto, sono consentite varianti nell'ambito delle sole categorie di spesa originarie se riferite esclusivamente alla natura dei beni e al relativo costo.

Sono considerate varianti in corso d'opera le variazioni di importo pari o superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% del costo totale dell'operazione finanziata, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Con riferimento al punto d) del quarto capoverso, non sono ammissibili varianti che comportino una modifica del punteggio, attribuito all'operazione in fase di istruttoria per l'ammissione al finanziamento, tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata accordata la priorità e, in conseguenza, la posizione in graduatoria utile all'accesso al finanziamento.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora la variante sia valutata inammissibile in tutto o in parte, o comporti una minore spesa rispetto a quella ammessa, la spesa ammessa al finanziamento va corrispondentemente ridotta, e il finanziamento concesso va rimodulato con relative quote a carico del beneficiario e del bilancio comunitario, nazionale e regionale. La rimodulazione è operata anche per le spese generali ammesse in rapporto a quelle variare. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

In ogni caso, la realizzazione di una variante per la quale non è stata richiesta o concessa l'autorizzazione comporta il mancato riconoscimento delle relative spese. In tale circostanza, possono essere riconosciute le spese approvate in sede di istruttoria di ammissione al finanziamento e riportate nel quadro economico di cui alla concessione del sostegno, non interessate dalla variante, sempre che l'operazione conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

È facoltà del beneficiario, realizzare i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa.

¹¹ Lavori, Impianti, Forniture di beni, Spese generali, ecc.

17.1 Mere variazioni non costituenti varianti

Non costituiscono varianti le modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel paragrafo precedente.

Con riferimento alla categoria "Lavori" del quadro economico finanziario, laddove pertinenti all'operazione finanziata, non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

Con riferimento alla categoria "Forniture", l'aumento dei prezzi di mercato e il cambio di fornitore o della marca dell'attrezzatura, non sono considerati varianti.

La variazione va comunque preventivamente comunicata dal beneficiario all'UOD competente per l'operazione che verifica che non si tratti di variante e, se del caso, chiede integrazioni o trasmette al beneficiario le opportune osservazioni.

In ogni caso la maggiore spesa è sempre a carico del beneficiario.

18 Proroga

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi, nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate, all'UOD competente, entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Al beneficiario viene data comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio, con contestuale indicazione dei Responsabili del Procedimento (RdP). Il Decreto è notificato al Beneficiario, con indicazione dei termini per proporre eventuale ricorso.

19 Recesso/Rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di finanziamento. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario all'UOD competente per l'operazione utilizzando il modello Allegato 33 al Manuale delle Procedure.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'UOD competente abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la

pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di una verifica in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

20 Decadenza dal finanziamento e altre ipotesi di revoca del contributo

20.1 Decadenza dal finanziamento

In fase successiva all'ammissione a finanziamento di un'operazione, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno, in relazione alla mancata o parziale realizzazione dell'intervento o della minore spesa ammessa, oppure, successivamente alla chiusura dell'operazione, per mancata osservanza del vincolo di destinazione e degli impegni ex post.

La realizzazione parziale non può essere comunque inferiore al 51% del costo totale dell'operazione e deve rispettare il carattere della funzionalità per la quale l'operazione è stata ammessa al finanziamento. In questi casi, come in quello di mancata realizzazione, si procede alla revoca del finanziamento e al recupero di quanto eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali.

20.2 Revoca del contributo

Il contributo è revocato, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate tali da far perdere all'operazione la sua funzionalità;
- in caso di varianti che comportino una modifica del punteggio attribuito all'operazione in sede di ammissione al finanziamento, tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile in graduatoria;
- per mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto oggetto della valutazione di merito;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti e/o autorizzati;
- per effetto di esito negativo dei controlli, dovuta a cause per le quali non sarebbe consentita la concessione del finanziamento;
- coefficiente di realizzazione inferiore al 51%, comunque tale da far perdere all'operazione il carattere della funzionalità per la quale è stata ammessa al finanziamento.

L'avvio del procedimento di revoca e le relative motivazioni sono comunicate al beneficiario del cofinanziamento fissando il termine di 30 giorni per la sua conclusione. Il beneficiario entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione potrà presentare memorie difensive o documenti pertinenti il procedimento.

A seguito dell'esame delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, qualora sia confermata la proposta di revoca, si provvede all'adozione del provvedimento di revoca e contestuale recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Le somme da recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Alla data di ricevimento del provvedimento di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione delle relative somme, altrimenti si darà corso all'escussione della polizza fideiussoria, e/o all'esecuzione forzata. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

21 Stabilità delle operazioni

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di investimenti infrastrutturali o produttivi, il sostegno erogato è restituito dal Beneficiario all'Amministrazione laddove, entro cinque (5) anni dal pagamento finale¹² al beneficiario, si verifichi quanto segue:

1. cessazione di quanto finanziato o sua ri-localizzazione al di fuori del territorio della Regione Campania;
2. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
3. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originali;
4. (nel caso di imbarcazione) la mancata annotazione del vincolo di stabilità, a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'estratto matricolare del apposito Registro, o la violazione del medesimo vincolo.

Il sostegno versato è recuperato dall'Amministrazione concedente il finanziamento in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci (10) anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque (5) anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Amministrazione concedente il sostegno. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro il territorio della Regione Campania.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque (5) anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione concedente il finanziamento.

In tal caso il beneficiario deve presentare richiesta di autorizzazione al RADG, che la concede solo è garantito che il nuovo bene da acquisire abbia medesime o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

¹² Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del decreto di pagamento del sostegno, a titolo di saldo o in soluzione unica.

In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

Su beni mobili registrati, il vincolo di destinazione è costituito per atto unilaterale registrato presso il competente Ufficio Circondariale Marittimo per le imbarcazioni.

22 Obblighi di pubblicità

Ai sensi dell'art 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 par. 3 e 4, dell'allegato XII al medesimo regolamento par. 2.2, e del Reg. (UE) n. 821/2014 artt. 3 e 4, i beneficiari del finanziamento sono tenuti ad adottare le misure di informazione e comunicazione di seguito descritte.

Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario è tenuto a:

- fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando che la stessa è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.41, Sottomisura/e _____;
- esporre un poster (formato minimo A3) riportante l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 par. 4 e riportante un riferimento all'unione e al Fondo che sostiene l'operazione, con le informazioni sul progetto e l'ammontare del sostegno finanziario dell'Unione.

Quanto alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione si rimanda a quanto previsto nel reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014.¹³

23 Trattamento dei dati

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalla Regione Campania per le finalità di cui al presente Bando e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo.

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far

¹³ Cfr. http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf

rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

24 Allegati

Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento

Allegato 2 – Informazioni tecniche, descrizione del progetto, e dichiarazioni del tecnico progettista, scheda di autoattribuzione dei criteri di selezione